

a) Protocollo: vedi *segnatura.XML*

TITOLO	2015.1.10.4
	2018.1.10.21.5
LEGISLATURA	X

Il giorno 18 ottobre 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

STEFANO CUPPI	Presidente
ALFONSO UMBERTO CALABRESE	Vicepresidente
STEFANO CAVEDAGNA	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Rita Filippini.

OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / FASTWEB X / VODAFONE ITALIA X



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*", in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito "Regolamento indennizzi";

Vista la delibera Agcom 50/15/CIR;

Viste le Delibere Corecom Calabria n. 45/11, Corecom Abruzzo n. 30/12, Corecom Piemonte n. 74/2017, Corecom Lazio Delibera n. 053/15/CRL/UD;

Visto l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;

Vista la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni" sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente dell'



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, dal Presidente della Regione Emilia Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale per comunicazioni Emilia - Romagna”

Visti gli atti del procedimento;

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini (NP.2018.2342);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 18 ottobre 2018;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

1. La posizione dell'istante

L'istante ha lamentato la mancata portabilità e la mancata fornitura del servizio nei confronti delle Società Fastweb X e Vodafone Italia X, che per brevità, nel prosieguo del presente atto, verranno rispettivamente denominati Fastweb e Vodafone. In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nel corso dello stesso, con memoria Prot. AL/2018/0000037 del 02/01/2018 e memoria di replica Prot. AL/2018/0020279 del 28/03/2018, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- in data 19.10.15 parte istante sottoscriveva un contratto con Vodafone, che prevedeva la migrazione (da Fastweb) delle seguenti utenze: 051XXX811, 051XXX801, 051 XXX820, 051XXX802, 051XXX803, 051XXX804, 051XXX812, 051XXX813, 051XXX814, 051XXX815, 051XXX816, 051XXX817, 051XXX818, 051XXX819, 051XXX821, 051XXX822, 051 XXX824, 051XXX826, 051XXX828, 051XXX830, con conseguente attivazione del servizio voce, nonché con attivazione di connessione dati in fibra ottica con banda 300 mbs;
- malgrado quanto contrattualmente previsto, in data 08.01.2016, dunque con ritardo rispetto ai termini previsti dalle Condizioni di portabilità del numero fisso, migravano in Vodafone solamente le numerazioni 051XXX811, 051XXX801, 051XXX820 ed invece che essere attivato il servizio Fibra 300 mbs veniva attivata la banda Fibra 50 mbs, tra l'altro nettamente inferiore rispetto alla semplice banda minima garantita di 100 Mbs prevista dalle Condizioni Contrattuali;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

- nonostante il passaggio ad altro operatore dal gennaio 2016 e la cessazione del precedente contratto, Fastweb continuava, sino al 31.10.2016, ad emettere fatture intestate a parte istante;
- la suddetta situazione è stata più volte segnalata ad entrambi i gestori sia telefonicamente sia tramite reclami scritti del 26.05.2016 ma entrambi i gestori non hanno mai provveduto a riscontrare tali comunicazioni;
- i gestori non hanno provveduto ad attivare le utenze e ad eseguire l'upgrade di Fibra nonostante la presentazione del modello GU5.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- a) nei confronti di Vodafone e/o Fastweb: indennizzo per la ritardata portabilità delle numerazioni 051XXX811, 051XXX801, 051XXX820 richiesta in data 19/10/2015 ed espletata solamente in data 08.01.2016 quantificato in euro 1.830,00;
- b) nei confronti di Vodafone e/o Fastweb: indennizzo per ritardata/mancata portabilità delle numerazioni 051XXX802, 051XXX803, 051XXX804, 051XXX812, 051XXX813, 051XXX814, 051XXX815, 051XXX816, 051XXX817, 051XXX818, 051XXX819, 051XXX821, 051XXX822, 051XXX824, 051XXX826, 051XXX828, 051XXX830 con riconoscimento della somma pari ad € 39.309,00; nel caso in cui l'attivazione non fosse più realizzabile, il riconoscimento della somma pari ad € 262.349,00 per la perdita delle numerazioni (in sede di memoria di replica l'entità degli indennizzi è stata rimodulata);
- c) nei confronti di Vodafone: l'upgrade della Fibra a banda 300mbs contrattualmente prevista, nonché il riconoscimento della somma pari ad € 11.700,00 per inadempimento contrattuale; nei confronti di Fastweb: il rimborso della fattura n. LA00345487, lo storno integrale delle fatture emesse dopo la data del 08.01.2016, nonché il riconoscimento della somma pari ad € 1.170,00;
- d) nei confronti di entrambi i gestori: indennizzo per mancata risposta al reclamo;
- e) il riconoscimento delle spese di procedura.

2. La posizione dell'operatore



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

L'operatore Vodafone nella memoria Prot. AL/2018/0019126 del 22/03/2018 rileva che l'istante, in data 19/10/2015, ha richiesto la migrazione a Vodafone da Fastweb unicamente delle numerazioni 051XXX811, 051XXX801, 051XXX820, legate al numero primario 051XX668. Parte istante ha inoltre richiesto l'attivazione di 10 numeri interni Vodafone con profilo "Premium Express". L'operatore allega il contratto sottoscritto e le numerazioni ed i profili attivati ritenendo che parte istante abbia incaricato Vodafone di avviare ed espletare la portabilità solo delle numerazioni sopra menzionate, con attivazione di ulteriori utenze native Vodafone e nulla disponendo in ordine alle ulteriori 17 utenze per le quali viene lamentata la mancata migrazione. Secondo Vodafone la migrazione delle utenze 051XXX811, 051XXX801, 051XXX820 è stata eseguita da parte di Vodafone nel rispetto della normativa di settore in quanto la Carta Servizi prevede il termine di 60 giorni dalla richiesta per espletare la migrazione. La richiesta è stata inserita a sistema il 15/12/2015 e la migrazione si è conclusa positivamente in data 08/01/2016. Vodafone ritiene inoltre che non possa assumere rilievo giuridico il documento depositato da parte istante e denominato "verbale GNP" in quanto lo stesso, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non attiene alla asserita presenza di KO tecnici da parte di Fastweb in merito alle ulteriori 17 utenze non oggetto di proposta di abbonamento, bensì riguarda le numerazioni 051XXX811, 051XXX801, 051XXX820, legate al numero primario 051XX668. La prima pagina del sopracitato verbale, difatti, specifica espressamente le utenze de quibus quali numerazioni oggetto di verifica e descrive, meramente, la presenza di una parziale GNP, ovvero di problematiche afferenti alla ricezione di chiamate da utenti Fastweb, peraltro risolta positivamente nella stessa giornata. L'operatore Vodafone evidenzia inoltre che il primo reclamo inviato da parte istante è del 26/05/2016 a fronte di una proposta di abbonamento sottoscritta ad ottobre 2015. Anche per quanto riguarda l'erogazione del servizio di Fibra, Vodafone precisa che ai sensi delle Condizioni generali di Contratto i servizi vengono erogati in base alle soluzioni tecniche o di rete disponibili al momento della conclusione del contratto, che il servizio attivato rientra nei parametri di riferimento usuali e che comunque parte istante non ha allegato alcuna prova a dimostrazione che la velocità di connessione fosse inferiore a quanto previsto contrattualmente. Per quanto riguarda la situazione amministrativo contabile parte istante risulta attiva e non esistono fatture insolute.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

L'operatore Fastweb nella memoria Prot. AL/2018/0019463 del 23/03/2018 rileva che in data 17/12/2015 Fastweb ha ricevuto richiesta di NPP – Number Portability Pura relativa al numero 051XX68, quale “capostipite” di un GNR. Detta richiesta veniva regolarmente processata. L'operatore cita la risposta inviata all'Autorità Garante a seguito di segnalazione di inottemperanza inviata dagli uffici Corecom Emilia-Romagna in ordine al procedimento di urgenza instaurato per la questione di cui trattasi. Con tale risposta l'operatore comunicava che essendo stata chiesta una NPP “il contratto era rimasto attivo con relativa fatturazione, che però si procedeva a chiudere. In data 09/08/2016 il Corecom emetteva PT chiedendo la migrazione della predetta numerazione da Fastweb a Vodafone. In data 10/08/2016 Fastweb rispondeva relativamente alla richiesta di migrazione da Fastweb a Vodafone, ribadendo che tale numerazione non era più nella disponibilità di Fastweb a far data dal giorno 08/01/2016, giorno dell'espletamento della procedura di NPP verso altro OLO”. L'operatore Fastweb ritiene quindi di non avere alcuna responsabilità in ordine al preteso mancato passaggio di qualsivoglia numerazione. L'operatore evidenzia inoltre che mai l'istante ha lamentato qualsivoglia disservizio in merito alle numerazioni contestate: 051XXX802, 051XXX803, 051XXX804, 051XXX812, 051XXX813, 051XXX814, 051XXX815, 051XXX816, 051XXX817, 051XXX818, 051XXX819, 051XXX821, 051XXX822, 051XXX824, 051XXX826, 051XXX828, 051 XXX830, anzi all'opposto ha avanzato richiesta di cessazione di tutti i servizi - di cui, infatti, lamenta la pretesa mancata lavorazione. Fastweb rileva che le numerazioni pubblicate da parte istante presso l'Ordine dei Commercialisti: 051XXX811, 051XXX820 (fax) sono quelle migrate a Vodafone Italia e che notoriamente i c.d. numeri interni non sono conosciuti dalla platea dei clienti ed è infatti circostanza né allegata né provata.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

Preliminarmente, occorre chiarire che il presente provvedimento di definizione viene adottato nei confronti del solo operatore Vodafone Italia X in quanto parte istante ha sottoscritto con l'operatore Fastweb X un accordo conciliativo in data 29/03/2018 (Prot. AL/2018/002874 del



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

30/03/2018) ai sensi dell'art. 16 comma 6 della Delibera AGCOM 173/07/CONS e pertanto Fastweb e parte istante hanno dichiarato reciprocamente di non avere altro a pretendere.

- a) Per quanto riguarda la richiesta di indennizzo per la ritardata portabilità delle numerazioni 051XXX811, 051XXX801, 051XXX820 richiesta in data 19/10/2015 ed espletata solamente in data 08/01/2016, la stessa viene accolta. La giustificazione dell'operatore Vodafone circa il rispetto dei termini previsti dalla normativa di settore non trova accoglimento in quanto esiste costante indirizzo, desunto dalla L. 40/2007, secondo il quale il trasferimento delle utenze da un operatore all'altro deve concludersi nel termine di 30 giorni (cfr. Corecom Calabria Delibera 45/11, Corecom Abruzzo Delibera 30/12, Corecom Piemonte Delibera 74/2017, Corecom Lazio Delibera 053/15/CRL/UD). Ciò in applicazione del principio generale che i contratti stipulati con gli operatori telefonici debbano prevedere la facoltà per il consumatore di trasferire l'utenza presso un altro operatore senza vincoli temporali, ritardi e spese ingiustificate. È pertanto privo di giustificazione il fatto che, in presenza di un contratto sottoscritto il 19/10/2015, Vodafone abbia inserito a sistema la richiesta di portabilità solo il 15/12/2015, come dallo stesso operatore asserito. Ciò comporta il riconoscimento di un indennizzo dal 18/11/2015 (data entro la quale il trasferimento di utenza doveva perfezionarsi) al 08/01/2016, per un totale di giorni 51, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 comma 3 e 12 comma 2 del Regolamento Indennizzi (trattandosi di "utenza affari") e calcolato unitariamente ai sensi dell'art. 11 comma 1 del medesimo Regolamento. L'indennizzo viene pertanto così determinato: giorni 51 x euro 3/die= euro 153,00 (centocinquantatré/00).
- b) Per quanto riguarda la richiesta di indennizzo per ritardata/mancata portabilità delle numerazioni 051XXX802, 051XXX803, 051XXX804, 051XXX812, 051XXX813, 051XXX814, 051XXX815, 051XXX816, 051XXX817, 051 XXX818, 051XXX819, 051XXX821, 051XXX822, 051XXX824, 051XXX826, 051XXX828, 051 XXX830, la stessa si intende accolta. Dalle memorie in atti - compreso il contratto depositato da Vodafone- e dalle dichiarazioni delle parti è palese ed incontestato che la controversia riguarda una utenza GNR (Gruppo Numerazione Ridotta), termine con cui l'Autorità (cfr. Delibera 50/15/CIR) fa riferimento a linee di accesso, generalmente per utenza business, cui sono attestate diverse numerazioni (numeri interni) aventi in comune le prime cifre del DN (Directory Number). Tale parte comune della



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

numerazione è indicata con il termine “radicale” del GNR. Le specifiche tecniche per le procedure di NP pura (in particolare l’allegato 15 – Tracciati record – all’Accordo Quadro) prevedono che per richiedere la portabilità di un GNR sia necessario indicare, nel file di richiesta della NP, il radicale come sopra definito che – essendo una numerazione principale – “trascina” anche le numerazioni aggiuntive collegate. Dalla memoria Fastweb si rileva che tale procedura è stata seguita e che in data 17/12 /2015 tale gestore ha ricevuto una richiesta di NPP relativa al numero 051XX68 quale “capostipite” di un GNR, regolarmente processata l’8/01/2016. La documentazione prodotta da Vodafone evidenzia alcune incongruenze. La proposta di abbonamento allegata sia da Vodafone che da parte istante riporta l’indicazione, oltre che del numero “radicale” da importare di alcuni altri numeri (che sono i pochi numeri interni effettivamente migrati) e l’indicazione generica di 10 numeri interni successivamente identificati (che Vodafone ha attivato quali “nativi Vodafone”) . La schermata relativa alla migrazione allegata da Vodafone riporta invece il solo iter riferito al “capostipite” (come peraltro la schermata di Fastweb). Considerato quindi che le schermate relative alla portabilità di entrambi i gestori riportano il solo numero capostipite ed il medesimo codice ordine, non si comprende perché alcuni numeri interni utilizzati in precedenza siano migrati ed altri no. Né alcun aiuto in tal senso viene offerto dagli atti della procedura d’urgenza GU5 instaurata da parte istante e che si è conclusa con una segnalazione di inottemperanza all’AGCOM in data 29/09/2016 alla quale solo Fastweb ha fornito riscontro. Fastweb in data 28/10/2016 ha dichiarato ad AGCOM che non aveva più nella disponibilità tale numerazione (citando tutti i numeri in contestazione) e di avere provveduto a cessare la doppia fatturazione. Vodafone ha dichiarato a questo Corecom in due distinte occasioni (note del 02/08/2016 e del 10/08/2016) di avere in corso verifiche tecniche. In atti non è presente ulteriore corrispondenza eventualmente intercorsa con AGCOM e a fronte della segnalazione di inottemperanza inviata dal Corecom. Esiste giurisprudenza costante secondo la quale l'operatore deve dimostrare di essersi diligentemente attivato per rimuovere eventuali ostacoli amministrativi e/o tecnici incontrati e che impediscano all’utente di usufruire del servizio. Sussiste, pertanto, nel caso di specie responsabilità dell’operatore per non aver adempiuto la propria obbligazione con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata ex art. 1218 c.c. per, con conseguente



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

diritto dell'utente ad un indennizzo per la mancata migrazione dei numeri contestati. Tenuto conto che l'Autorità definisce il GNR quale centralino unico a cui fanno capo sotto numerazioni aventi la medesima radice e che non costituiscono linee autonome, l'indennizzo viene calcolato in maniera unitaria ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 2 e dell'art. 12 comma 2 del Regolamento Indennizzi a far data dal 26/05/2016 (data della segnalazione a Vodafone della mancata migrazione dei numeri interni) fino al 26/10/2017 (data della udienza di conciliazione) per un totale di giorni 518 e così determinato: giorni 518 x euro 2,50 x 2 (utenza business)= euro 2.590,00 (duemilacinquecentonovanta).

- c) Per quanto attiene alla richiesta sub c) bei confronti dell'operatore Vodafone affinché lo stesso fornisca l'upgrade della Fibra a banda 300mbs contrattualmente prevista, nonché il riconoscimento della somma pari ad € 11.700,00 per inadempimento contrattuale, la stessa si intende respinta. Il Corecom non può condannare un operatore a fornire una certa tipologia di servizio in quanto ciò esula dal contenuto vincolato delle pronunce di definizione dei Corecom potendo l'Autorità solamente condannare gli operatori al rimborso o allo storno di somme non dovute e alla liquidazione di indennizzi (sulla base di quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, Delibera Agcom 173/07/CONS). Inoltre parte istante non prova, attraverso l'utilizzo del sistema Ne.Me.Sys (Network Measurement System), indicato dall'Autorità garante, la misurazione della velocità di connessione. Il software Ne.Me.Sys consente di verificare che i valori misurati sulla propria linea telefonica siano effettivamente rispondenti a quelli promessi dall'operatore nell'offerta contrattuale sottoscritta. Nel caso l'utente rilevi valori peggiori rispetto a quelli garantiti dall'operatore, il risultato di tale misura costituisce prova di inadempienza contrattuale e può, quindi, essere utilizzato per proporre un reclamo e richiedere il ripristino degli standard minimi garantiti ovvero per esigere il recesso senza costi di disattivazione dal contratto. Nel caso di cui trattasi non esiste prova dell'utilizzo di tale software, unico accettato da AGCOM (che pubblica nel proprio sito anche le condizioni di utilizzo gratuito). La richiesta sub c) viene quindi respinta.
- d) Per quanto attiene la richiesta sub d) di indennizzo per la mancata risposta al reclamo, la stessa si intende accolta. A fronte del reclamo di parte istante del 26/05/2016 non è stata fornita alcuna risposta dall'operatore Vodafone. Da ciò deriva il riconoscimento di un indennizzo ai sensi



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

dell'art. 11 del Regolamento a far data dal 10/07/2016 (termine di 45 giorni entro il quale l'operatore avrebbe dovuto fornire risposta) fino all'udienza di conciliazione del 26/10/2017 calcolato pertanto nella misura massima di euro 300,00 (trecento);

- e) Per quanto attiene la richiesta sub e) di riconoscimento delle spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento adottato con delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, l'importo di euro 100,00 (cento/00) considerato che la stessa ha presentato istanza di conciliazione presso il Corecom e ha presenziato personalmente in sede di udienza.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini, il Corecom, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

1. Accoglie parzialmente l'istanza dello Studio Associato Gargiulo Rancan nei confronti della società Vodafone Italia X per le motivazioni di cui in premessa.
2. La società Vodafone Italia X è tenuta a pagare in favore dell'istante, oltre alla somma di euro 100,00 (cento/00) per le spese di procedura, i seguenti importi, maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:
 - I. euro 151,00 (centocinquanta/00) a titolo di indennizzo per la ritardata portabilità delle numerazioni 051XXX811, 051XXX801, 051XXX820;
 - II. euro 2.590,00 (duemilacinquecentonovanta/00) a titolo di indennizzo per la mancata portabilità di numerazioni interne;
 - III. euro 300,00 (trecento) a titolo di indennizzo per la mancata risposta al reclamo.
3. La società Vodafone Italia X è tenuta, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Firmato digitalmente

Il Segretario

Dott.ssa Rita Filippini

Firmato digitalmente

Il Presidente

Stefano Cuppi



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom